

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1999

che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

[notificata con il numero C(1999) 1772]

(1999/504/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

- (1) considerando che l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali mira a favorire la riconversione economica e sociale nelle zone con difficoltà strutturali;
- (2) considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che l'11,5 % della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4 % per il sostegno transitorio;
- (3) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che la Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione del periodo dal 2000 al 2006, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽³⁾, vale a dire la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione;
- (4) considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle zone che beneficiano del sostegno transitorio, le assegnazioni in parola sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma dello stesso paragrafo e la riparti-

zione annuale di tali stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1° gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999;

- (5) considerando che nella dichiarazione della Commissione allegata al verbale del Consiglio del 21 giugno 1999 è indicato il metodo che la Commissione utilizzerà per stabilire, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli stanziamenti per l'obiettivo n. 2;
- (6) considerando che, sulla base del metodo suddetto, il Consiglio europeo svoltosi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha fissato, al paragrafo 44, lettera g), delle Conclusioni della Presidenza, gli importi relativi a situazioni particolari per il periodo dal 2000 al 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006 sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo del sostegno transitorio per l'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2005 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.⁽³⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006*in milioni di euro (prezzi 1999)*

Stati membri	Importi degli stanziamenti
Belgio	368
Danimarca	156
Germania	2 984
Grecia	—
Spagna	2 553
Francia	5 437
Irlanda	—
Italia	2 145
Lussemburgo	34
Paesi Bassi	676
Austria	578
Portogallo	—
Finlandia	459
Svezia	354
Regno Unito	3 989
Totale	19 733

ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo del sostegno transitorio dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2005*in milioni di euro (prezzi 1999)*

Stati membri	Importi degli stanziamenti
Belgio	65
Danimarca	27
Germania	526
Grecia	—
Spagna	98
Francia	613
Irlanda	—
Italia	377
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	119
Austria	102
Portogallo	—
Finlandia	30
Svezia	52
Regno Unito	706
Totale	2 721